



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

***Regolamento per la disciplina
delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto,
pubblicazione e trasmissione delle sedute del consiglio
comunale e di giunta comunale***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 OTT. 2020

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3- Finalità

Art. 4 - Modalità di registrazione e ripresa

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Individuazione del Titolare del trattamento e di Responsabili di trattamento

Art. 6 - Autorizzazioni

Art. 7- Diritti e obblighi dei soggetti terzi che effettuano riprese

Art. 8-Informativa agli interessati

Art. 9 - Pubblicità

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 – Riprese televisive

Art. 11 – Riprese streaming

Art. 12 - Riprese di videoconferenze da remoto

Art. 13 - Pubblicazione e Archiviazione delle videoriprese

Art. 14 - Tutela di categorie particolari di dati (ex art. 9 e 10 GDPR)

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Limiti alla utilizzabilità dei dati e Limiti alla trasmissione, diffusione e commercializzazione

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 17 - Limiti alla trasmissione, diffusione e commercializzazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18– Tutela

CAPO V - NORME FINALI

Art. 19 – Modifiche ed integrazioni

Art. 20 - Norme di rinvio

Art. 21–Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, videoconferenza da remoto, su *internet* tramite pagina *web* o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme *on line*, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni.
2. La videoripresa e trasmissione web o televisiva delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici, o, comunque, automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, come anche definito all'articolo 4 punto 2 del GDPR;
- b) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza, come anche definito all'articolo 4 punto 1 del GDPR;
- c) per **“titolare”**, l'Amministrazione comunale, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d) per **“autorizzati”**, le persone fisiche individuate per compiere operazioni di trattamento dal titolare;
- e) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- f) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- i) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- j) per “codice” il codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.30/06/2003,n.196;
- k) per “Garante” il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune perseguendo le finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso *web* delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. La ripresa e registrazione audio/video è un diritto del cittadino.

Art. 4 – Modalità di registrazione e ripresa

1. L’attività di ripresa audio e/o video delle sedute degli organi collegiali è effettuata direttamente dall’Ente o tramite proprio incaricato. In questi casi, le riprese audiovisive realizzate attraverso le apparecchiature comunali si intendono automaticamente autorizzate, salvo che il Sindaco non disponga diversamente. Sono inoltre consentite:
 - a) riprese effettuate da soggetti terzi autorizzati
 - b) riprese effettuate da soggetti terzi nell’esercizio del diritto di cronaca
2. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell’. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Sindaco.
3. I consiglieri o i membri delle Consulte possono eccezionalmente opporsi alla videoregistrazione e diffusione del proprio intervento qualora atto a divulgare dati personali

sensibili non legati all'esercizio del proprio mandato, limitatamente alla parte relativa a tali dati.

4. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell'organo medesimo, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando l'argomento o le modalità di svolgimento della discussione arrechino pregiudizio per i diritti e le libertà degli interessati, nonchè nel caso in cui vi sia esplicita richiesta da parte di soggetti esterni chiamati in audizione. In suddetti casi, il Sindaco comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.
5. Non potranno essere oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Sindaco.

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 Individuazione del Titolare del trattamento e di Responsabili di trattamento

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali (cui si rinvia, il Comune di Pont Canavese è individuato Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
2. Il gestore privato a cui è affidato l'incarico di riprese e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet, per conto del Titolare, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese ed è stato formalmente designato ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.
3. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese opera come Titolare autonomo e contestualmente all'autorizzazione deve fornire il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati che le effettuerà.

Art. 6 – Autorizzazioni

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito *web* del Comune) senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via *internet* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Sindaco, ovvero acquisire autorizzazione anche in forma verbale con contestuale informativa al Consiglio Comunale.

3. Le richieste pervenute entro 24 ore dall'inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Sindaco. Ogni altro aspetto relativo ai tempi e alle modalità di autorizzazione sarà definito dagli uffici, in accordo con l'Amministrazione e reso pubblico congiuntamente al presente regolamento.
4. L'autorizzazione, anche in forma verbale, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
5. L'autorizzazione consente all'operatore l'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.
6. Il Sindaco raccolta la domanda, o la richiesta verbale, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, anche per le vie brevi, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego motivato in qualsiasi forma.
7. I consiglieri comunali sono autorizzati alle videoriprese, informando il Sindaco.

Art. 7 – Diritti e obblighi dei soggetti terzi che effettuano riprese

1. I terzi possono eseguire foto o riprese audio video degli amministratori, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente identificati e autorizzati, per la singola seduta in svolgimento o per più sedute, dal Sindaco al quale rivolgono specifica richiesta scritta.
2. I soggetti terzi che intendono effettuare le riprese dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Sindaco, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, *web*, diretta, differita);
 - identità del titolare e responsabile del trattamento dei dati.
3. Le domande dovranno essere presentate almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Sindaco.

4. I soggetti autorizzati alle riprese audio visive, si obbligano a rispettare ogni disposizione di legge, rispondendo personalmente di ogni responsabilità derivante da un uso o a una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.

5. Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Sindaco.

La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione e/o di siti web giornalistici, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.lgs.196/2003 aggiornato con d.lgs. n. 101/2018 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di Libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3 del Codice deontologico.

6. Le modalità delle riprese sono quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 8 – Informativa agli interessati

1. L'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Sindaco a tutti i partecipanti della seduta.

2. Il Sindaco è altresì tenuto a dare comunicazione prima dell'avvio della seduta delle autorizzazioni alle video riprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati.

3. Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa diretta audio-video, nonché della successiva diffusione, è disposta l'apposizione in aula di appositi avvisi contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

4. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.

Art. 9 – Pubblicità.

Il presente documento è reso accessibile mediante pubblicazione nell'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale del Comune.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

Art. 10 – Riprese televisive

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti.

Art. 11 – Riprese streaming

Il presente Regolamento attribuisce alla diffusione in *streaming* (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

1. Le trasmissioni *streaming* delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
2. È sempre possibile la riprese e la trasmissione in differita.
3. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
4. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica o per assicurare la protezione dei dati personali al fine di tutelare i diritti e le libertà dei soggetti ripresi.
5. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il sindaco, per tutti i consiglieri comunali, gli assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta; regolamentare le sedute nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e delle sedute digitali).

Art. 12 – Riprese di videoconferenze da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione.
2. Le Commissioni e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
3. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale o della Giunta comunale rientrano nelle prerogative del Sindaco, previa consultazione della conferenza dei capigruppo, o del Sindaco (per la Giunta comunale).
4. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
5. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "*sede virtuale*", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
6. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
7. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento *on line*, compresa l'informativa sul trattamento dei dati.
8. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza

possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.

9. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
10. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.
11. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
12. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, nel rispetto delle tempistiche vigenti per il deposito degli atti del Consiglio comunale.
13. Il Segretario comunale, o suo vicario, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000;
14. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
15. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e – mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare, compreso per gli argomenti di Giunta comunale per i suoi componenti.

16. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
17. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale, ovvero per la seduta di Giunta comunale, quest'ultima anche senza formalità.
18. Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito, con l'eventuale assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
19. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
20. La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza da parte dei componenti.
21. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.
22. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario.
23. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Sindaco, previo il consenso dei Consiglieri presenti, ha la facoltà di decidere di proseguire la seduta esclusivamente in presenza senza collegamento in videoconferenza.
24. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
25. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale o di Giunta comunale spetta al Segretario comunale, o suo vicario, salvo i casi di impedimento o conflitto di interessi con la sua sostituzione da parte di un componente dell'organo, in assenza del suo vicario.
26. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Sindaco i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o

Art. 13 – Pubblicazione e Archiviazione delle videoriprese

1. Le riprese delle sedute effettuate dal Comune sono trasmesse sul sito web istituzionale dell'ente.
2. Le registrazioni audio e video, sono pubblicate e archiviate in formato aperto e liberamente scaricabile, nei modi e nei tempi sotto individuati e resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.
3. La pubblicazione, salvo motivati impedimenti, avverrà entro 20 (trenta) giorni lavorativi successivi allo svolgimento della riunione.
4. Sono altresì pubblicati gli ordini del giorno delle riunioni e il processo verbale.
5. Le registrazioni pubblicate sono riutilizzabili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 14 – Tutela di categorie particolari di dati (ex art. 9 e 10 GDPR)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari ex art. 9 e 10 GDPR (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto delle sedute, il Sindaco richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta *streaming* o videoripresa da remoto.

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato al trattamento (ossia la persona che ritiene di essere stata ripresa), potrà esercitare nei confronti del Titolare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679. In particolare:

- **diritto di accesso** (art.15) – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai suoi dati personali compreso una copia degli stessi.

La risposta a una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione delle videoregistrazioni o la privazione di alcuni elementi renda non identificabili i soggetti terzi ripresi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di

- **diritto di cancellazione** (art.17) dei dati personali che lo riguardano; in particolare, il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di mesi 12 sul sito istituzionale
 - **diritto di limitazione** (art.18) diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:
 - a) l'interessato intenda contestare l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
 - **diritto di opposizione** al trattamento dei propri dati personali, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 GDPR
2. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'articolo 16 del GDPR in considerazione della natura dell'elaborazione derivante dal sistema di ripresa in uso (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto realistico).
 3. Non è esercitabile, altresì, il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il sistema di ripresa non possono essere trasferite ad altri soggetti.
 4. In caso di richieste eccessive o manifestamente infondate, il titolare può esigere un contributo spese tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 6. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III – Limiti alla utilizzabilità dei dati e Limiti alla trasmissione, diffusione e commercializzazione

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 23 GDPR.

Art. 17 - Limiti alla trasmissione, diffusione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su *web*.
2. La diffusione parziale delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese e decadranno dal relativo diritto.
4. È vietato il commercio del materiale videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.
5. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
6. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141, 142, 143, 144 e seguenti nonché 152 del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018 e artt. 77 - 78 - 79 - 80 del GDPR 2016/ 679.

In sede amministrativa, il Titolare del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Titolare del trattamento dei dati personali.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 19 - Modifiche ed integrazioni

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Reg. UE/2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., ai provvedimenti generali approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Inoltre, si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.